

Scheda: I Rifugiati

Chi è un rifugiato

Secondo l'art. 1 della **Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati del 28 luglio 1951** è rifugiato chi: *“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può e non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”*.

Il rifugiato non sceglie di spostarsi alla ricerca di migliori opportunità di vita, ma è costretto ad abbandonare la sua terra e a trovare protezione fuori dal proprio Paese.

Quella di rifugiato è una condizione che preesiste al riconoscimento ufficiale, poiché viene riconosciuta in quanto già esiste in capo all'individuo. La procedura volta ad assicurare la protezione, secondo gli accordi internazionali in materia di rifugiati, è dichiarativa e non costitutiva della condizione di rifugiato: la funzione degli organismi internazionali e interni competenti in materia è quella di accertare i fatti rilevanti nel caso concreto e di verificare se possa trovare applicazione la definizione di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra.

Quanti sono i rifugiati nel mondo

Alla fine del 2004 il numero complessivo delle persone di competenza dell'UNHCR era di 19,2 milioni di persone.

L'Asia è il continente nel quale si trovano più persone bisognose di protezione con 6,9 milioni seguito dall'Africa con 4,9 milioni.

Principali Paesi di origine e di asilo

Tabelle 3-4

In Europa: Paesi di origine e di asilo

All'inizio del 2005, in Europa vi erano quasi 2,1 milioni di rifugiati. Di questi, quasi 1,7 milioni si trovavano nei 25 paesi dell'Unione Europea (UE) e costituivano meno di un decimo dell'intera popolazione immigrata, stimata in circa 20 milioni di persone

La distribuzione dei rifugiati nei paesi europei non è omogenea: si passa da paesi come Svezia e Danimarca che ospitano quasi 13 rifugiati ogni 1.000 abitanti, ad altri come Norvegia, Germania e Paesi Bassi dove si trovano invece da 9 a 12 rifugiati ogni 1.000 residenti, fino a quelli dell'Europa meridionale dove si conta meno di 1 rifugiato ogni 1.000 residenti.

Le richieste di asilo presentate nei paesi europei nel 2004 sono giunte principalmente da cittadini della Federazione Russa soprattutto ceceni (complessivamente quasi 30mila, per una diminuzione del 14% rispetto all'anno precedente), seguiti da serbo-montenegrini (circa 22mila, per una diminuzione del 15%), turchi (16mila, -35%), cinesi (11mila, -20%) e nigeriani (quasi 11mila, -14%). Consistente anche la quantità di domande presentate da cittadini di India, Iran, Iraq e Pakistan. (**Tabella 1**) Il paese europeo che nel 2004 ha ricevuto più domande d'asilo è stato la

Francia con oltre 60mila domande (il 3% in più rispetto al 2003), seguita da Regno Unito con 40mila domande (-33%) e Germania con 35mila (-30%).

Secondo l'ultimo **rapporto statistico UNHCR sul primo semestre 2005**, il paese ad aver ricevuto il maggior numero di domande d'asilo nel periodo gennaio-giugno 2005 è ancora la Francia, con 27.400 richieste, seguito da Regno Unito (15.500 domande, -23%) e Germania (13.300 domande, -29%). Tutti i dati sono con una tendenza al ribasso. (*Tabella 2*)

Evoluzione del Regime di protezione dei rifugiati:

Regime internazionale

La ricerca di protezione di una persona in un altro paese è antiquissima. Si possono trovare cenni sull'asilo religioso, territoriale, diplomatico in antichi testi filosofici appartenenti a differenti culture e civiltà, però la definizione di rifugiati si sviluppa nel XX secolo, a causa degli sconvolgimenti delle due guerre mondiali e l'esodo massivo di popolazioni.

Il diritto d'asilo diventa un diritto fondamentale con La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 che prevede, all'art. 14, il diritto di ognuno di "cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni".

Il quadro giuridico che sostiene il regime internazionale di protezione dei rifugiati è la **Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati del 28 luglio 1951**.

Va precisato che, poiché la Convenzione è stata redatta dopo la seconda guerra mondiale, la definizione in essa contenuta introduceva **due limitazioni**: una di natura temporale "a seguito degli avvenimenti verificatisi anteriormente al primo gennaio 1951"; l'altra di natura geografica, giacché gli Stati potevano - al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla Convenzione - interpretare le parole "avvenimenti verificatisi anteriormente al primo gennaio 1951" o come avvenimenti verificatisi "in Europa" ovvero come verificatisi "in Europa o altrove".

Con l'accrescersi del numero dei rifugiati alla fine degli anni cinquanta e nei primi anni sessanta, è divenuto necessario ampliare il raggio d'azione sia temporale che geografico della Convenzione sui rifugiati. Nel **1967** le sezioni A e B dell'art. 1 hanno pertanto subito una modifica sostanziale con il **Protocollo aggiuntivo relativo allo status dei rifugiati, adottato a New York il 4 ottobre**. Esso ha disposto che la definizione di cui all'art. 1 della Convenzione debba essere intesa come se le parole "a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1 gennaio 1951" fossero omesse e ha inoltre stabilito che il Protocollo debba applicarsi senza alcuna limitazione geografica, fatte salve però le dichiarazioni restrittive già rese in sede di ratifica e non modificate successivamente.

La **Convenzione di Ginevra del 1951** e il **Protocollo di New York del 1967** relativi allo status di rifugiato rappresentano gli strumenti di diritto internazionale più importanti sulla protezione dei rifugiati e delle persone in cerca d'asilo. Ad essi hanno aderito 133 Paesi nel mondo, tra cui l'Italia.

L'UNHCR

L'**UNHCR**, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, è l'agenzia delle Nazioni

Unite incaricata, in base al suo mandato, di condurre e coordinare in tutto il mondo le attività di protezione e assistenza in favore dei rifugiati.

Venne creato nel 1950 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per fornire aiuto ai profughi europei scappati durante la seconda guerra mondiale, da allora l'UNHCR ha ampliato il suo mandato garantendo la protezione a persone che non rientrano esattamente nella definizione della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato come nel caso degli sfollati interni.

L'UNHCR oggi è presente con propri uffici in più di 120 Paesi.

Il regime regionale: Africa, America Latina e Unione europea la Convenzione del 1969 dell'OUA e la Dichiarazione di Cartagena sui Rifugiati del 1984, La Convenzione di Dublino del 1990

Africa

Alcuni Stati hanno dato definizioni più estese di rifugiato mediante altre Convenzioni Internazionali. Tra queste, ad esempio, la **Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA)**, che regola aspetti specifici riguardanti i rifugiati in Africa.

Adottata dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'OUA, nel 1969, tale Convenzione è entrata in vigore il 20 giugno del 1974.

Secondo la Convenzione, è rifugiato non solo chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, ma anche qualunque persona costretta a lasciare il proprio paese a causa di : *“aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell'ordine pubblico, in tutto o in parte del paese d'origine o di cittadinanza”*.

America Latina

Un'altra Convenzione ispirata ai principi della Convenzione di Ginevra e che dà un'altra definizione più estesa rispetto ad essa è la **Dichiarazione di Cartagena sui Rifugiati** del 1984. Essa, come la Convenzione africana, estende la definizione di rifugiato a coloro che fuggono dal proprio Paese *“perché le loro vite, la loro sicurezza o la loro libertà erano minacciate da una violenza generalizzata, un'aggressione straniera, conflitti interni, una violazione massiccia dei diritti umani o altre circostanze che abbiano gravemente turbato l'ordine pubblico”*.

Nonostante la Dichiarazione non sia vincolante, la maggioranza degli Stati latino-americani applica, di fatto, la sua definizione di rifugiato. Alcuni Stati hanno inoltre incorporato la suddetta definizione nella propria normativa nazionale. La Dichiarazione di Cartagena è stata approvata dall'Organizzazione degli Stati Americani (OSA), dall'Assemblea Generale dell'ONU e dal Comitato consultivo dell'UNHCR.

Unione Europea

Il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del 1957, entrato in vigore nel 1958, contiene norme sulla libera circolazione delle persone, ma non contempla tra le competenze comunitarie il diritto d'asilo, né la disciplina di ingresso nei Paesi comunitari di cittadini di Stati Terzi. A quell'epoca, infatti, la condizione degli stranieri e, a maggior ragione, il diritto d'asilo, erano considerati materie di competenza statale e tutt'al più potevano essere regolati nel quadro delle relazioni bilaterali tra gli Stati.

L'idea di una strategia sovranazionale per il coordinamento delle posizioni degli Stati in materia di immigrazione risale al **1986**, con l'entrata in vigore dell'**Atto Unico Europeo**.

In quegli anni, per tutti gli Stati membri la gestione del fenomeno dell'immigrazione divenne una priorità, sebbene la possibilità di concedere il diritto d'asilo e la regolamentazione dello *status* di rifugiato siano state sempre direttamente collegate al potere di ciascuno Stato.

Nel 1990 a Dublino si firma la Convenzione sulla "**Determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati Membri delle Comunità Europee**".

La **Convenzione di Dublino** entrata in vigore nel 1997 è stata emanata allo scopo di introdurre una disciplina uniforme sulla competenza ad esaminare le domande di asilo dei cittadini dei Paesi terzi richiedenti ingresso in uno degli Stati comunitari aderenti alla Convenzione di Schengen.

Essa prevede la possibilità che uno straniero, che presenta domanda di asilo in uno Stato dell'Unione, venga successivamente trasferito in un altro Stato UE considerato responsabile (in base alle regole stabilite nella Convenzione) per l'esame della domanda e l'eventuale riconoscimento dello status di rifugiato.

In base a tali regole, deve esaminare la domanda di asilo lo Stato:

- a) che ha già riconosciuto come rifugiato un membro della famiglia** del richiedente (si considerano membri della famiglia i figli minorenni non sposati, il coniuge, il padre e la madre se il richiedente asilo è minorenne);
- b) che ha rilasciato al richiedente un visto di ingresso o un permesso di soggiorno** in corso di validità;
- c) dalle cui frontiere il richiedente è entrato irregolarmente**, provenendo direttamente da un paese non membro dell'Unione Europea.

Il **Trattato di Maastricht del 1992** segna un primo passo verso un'effettiva azione europea in materia di immigrazione: solo a Maastricht, infatti, tale materia viene formalmente inserita tra quelle di competenza comunitaria.

Nel Trattato in questione, in particolare, l'immigrazione viene fatta rientrare nel novero delle materie ricomprese nel **Titolo VI TEU sulla cooperazione di Giustizia e Affari Interni**.

Con il Trattato di Amsterdam del 1999 la politica di asilo e la politica di immigrazione vengono comunitarizzate, con ciò cessando di essere soltanto "materie di interesse comune" dei governi nazionali.

Gli obiettivi politici e strategici dell'armonizzazione di una politica comune di asilo ed immigrazione sono stati stabiliti dal **Consiglio Europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999)**, sei mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam. In tale occasione i rappresentanti degli Stati Membri dell'Unione hanno discusso le misure necessarie per rendere l'Europa uno spazio effettivo di libertà, sicurezza e giustizia per i suoi popoli.

I Capi di Stato e di Governo hanno stabilito che "**l'obiettivo è un Unione Europea aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della Convenzione di Ginevra relativa**

allo status dei rifugiati e di altri importanti strumenti internazionali per i diritti dell'uomo, e capace di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà" (Conclusione 4). Nella stessa sede fu sancito l'accordo di tutti gli Stati a **"lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull'applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di *non refoulement*"** (Conclusione 13).

Con il **Programma dell'Aia**, adottato il 5 novembre 2004 dal Consiglio Europeo di Bruxelles, l'Europa si è impegnata a impiegare le risorse necessarie per assicurare i criteri più elevati nella protezione dei rifugiati.

Obiettivo che persegue l'Unione è garantire uno spazio aperto e sicuro, in cui vengono pienamente rispettati gli obblighi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati. L'Unione intende, inoltre, prevedere **"l'instaurazione di una procedura comune al riguardo e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo o la protezione temporanea"**.

E' stato anche previsto un Fondo Europeo per i rifugiati 2000-2004 ed è stata presentata la proposta per il 2005-2010.

Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato il 29 ottobre 2004 a Roma all'art.II - 78 conferma che **"il diritto d'asilo è garantito nel rispetto delle norme garantite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione"**.

Il quadro europeo appare proteso, dunque, a migliorare e uniformare la regolamentazione del diritto d'asilo e le procedure di accesso a tale diritto. La tendenza prevalente è stata quella di salvaguardare gli interessi nazionali piuttosto che promuovere una politica comune europea.

Resta molto tuttavia ancora da fare prima di poter parlare di una vera e propria politica comune europea in materia di rifugiati. (*Vedi: Legislazione U.E*)

I Diritti del Rifugiato

Il rifugiato presente sul territorio di uno Stato gode, sin dal suo arrivo alla frontiera, ossia quando si trova ancora nella condizione di richiedente asilo, di alcuni diritti fondamentali, sanciti dagli articoli 31 32 e 33 della Convenzione di Ginevra.

L'art. 31, che prevede la non punibilità dei rifugiati *de facto* per l'irregolarità della loro situazione nel Paese di accoglimento, purché senza indugio chiedano il riconoscimento dello *status* presentandosi alle autorità competenti. L'art. 32, in base al quale chi ha ottenuto lo *status* di rifugiato può essere espulso solo per motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico e ha diritto a una piena difesa. Infine, l'art. 33, che sancisce il principio cardine posto dalla Convenzione, quello del ***non refoulement***, vale a dire, il divieto assoluto ("in nessun modo" impone la Convenzione) di espellere e respingere (*refouler*) un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.

Si tratta di una regola imperativa per gli Stati, poiché non è possibile apporvi riserve (art. 42, par. 1). Ciononostante, non è ancora unanimemente riconosciuta come consuetudinaria dalla comunità internazionale nel suo insieme, particolarmente per quanto riguarda gli esodi di massa.

Il rifugiato legalmente residente sul territorio di uno Stato Parte della Convenzione di Ginevra gode dei diritti attribuitigli da quest'ultima in vari settori della vita civile, politica, economica e sociale, in particolare: accesso ai tribunali (art.16), lavoro (art.17,18,19), studio (art.22), assistenza sociale e sanitaria (art.23), assistenza amministrativa (art.25), libertà di circolazione (art.26), documento di viaggio (art.28).

Rispetto a tali aree la Convenzione stabilisce quale sia lo standard minimo di trattamento che gli Stati dovranno garantire ai rifugiati che ospitano, ben potendo gli Stati stessi, accordare ai rifugiati un trattamento più favorevole di quello previsto dalla Convenzione (art.5). Rispetto al diritto al lavoro, allo studio, alla sicurezza sociale, il rifugiato è parificato al cittadino dello Stato ospitante.

La Protezione temporanea

Le nazioni a volte offrono *protezione temporanea* quando devono gestire un improvviso afflusso di persone che rischia di travolgere i normali sistemi di asilo. In queste circostanze le persone possono essere celermente ammesse, ma senza alcuna garanzia di asilo permanente. La protezione temporanea potrà cessare se le condizioni nel paese d'origine mutano in maniera sostanziale e durevole.

Gli obblighi del rifugiato

Ai rifugiati è richiesto il rispetto delle leggi dei paesi dove hanno ricevuto asilo

Chi non può accedere allo status di rifugiato

Le persone che hanno commesso crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità o gravi crimini di natura non politica al di fuori del paese dove viene chiesto rifugio.

Differenza tra rifugiati, sfollati e migranti economici

I rifugiati sono persone costrette a fuggire dal proprio Paese e hanno attraversato una frontiera internazionale per entrare in un secondo Paese alla ricerca di un rifugio. Le persone sfollate internamente sono fuggite per ragioni analoghe, ma rimangono all'interno del proprio territorio e sono quindi ancora soggette alle leggi di quello Stato. I migranti economici in genere abbandonano volontariamente un paese alla ricerca di condizioni di vita migliori.

La situazione delle donne rifugiate

Circa il 50% dei rifugiati nel mondo è costituita da donne e bambine. Private della loro casa, della loro famiglia, senza la protezione del governo, sono dei soggetti particolarmente vulnerabili.

Le donne costrette a fuggire, rischiano di subire violazioni sessuali e attacchi da parte di soldati, appartenenti alle forze di sicurezza, gruppi armati, banditi, pirati o altri sfollati.

Nei **campi profughi** le donne rifugiate rappresentano quasi sempre l'unica speranza di sopravvivenza per i loro figli.

La maggior parte delle donne in fuga non arriva a chiedere asilo all'estero. Tuttavia, per molte donne anche l'asilo non significa salvezza. Esse sono spesso soggette ad abusi da parte di forze dell'ordine o altri soggetti presenti nei campi profughi stessi.

La situazione dei bambini rifugiati

La metà dei circa 20 milioni di rifugiati in tutto il mondo sono **bambini e adolescenti** di età inferiore ai 18 anni. Il 13% dei quali è al di sotto dei cinque anni.

Nel contesto di guerre e persecuzioni i bambini non sono più solo vittime accidentali, ma obiettivi specifici da colpire, come parte di una strategia calcolata di eliminazione del nemico o come soggetti da reclutare come soldati. In questo modo essi divengono tanto vittime che autori di violenza, e presentano difficoltà gravi al momento del reinserimento nelle famiglie e nelle comunità.

Lo spostamento in altre località a causa di un conflitto armato rappresenta una violazione di quasi tutti i diritti dell'infanzia: il diritto alla vita, alla salute, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto a crescere in un ambiente familiare ed essere nutrito e protetto, il diritto ad un'identità e a una nazionalità reale, il diritto all'istruzione e ad avere prospettive per il futuro.

Nella fuga, i bambini possono anche essere separati dalle loro famiglie e dalla loro comunità, causando forti traumi.

Per questo sono molto importanti i programmi di assistenza che si occupano dei traumi psichici dei bambini che hanno vissuto e che vivono in situazioni di crisi.

Italia

La legislazione italiana sull'asilo

L'Italia nel 1954 ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 apponendo però la "**riserva geografica**", che ne limitava l'applicazione ai soli rifugiati di origine europea. Nel 1972 aderisce al Protocollo del 1967 di modifica della Convenzione di Ginevra.

Nel **1990** con la c.d. **legge Martelli**, l'Italia ha abrogato la succitata riserva, estendendo, in teoria, il diritto d'asilo a tutte le altre nazionalità.

La legge Martelli all'art. 1, regola il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.

Nel **1998** la legge Martelli è stata poi sostituita dalla c.d. legge "**Turco-Napolitano**" sull'immigrazione, la quale non ha apportato modifiche sostanziali in materia d'asilo.

Nel settembre **2002** è entrata in vigore la c.d. legge "**Bossi-Fini**" che modifica la vecchia normativa in materia di immigrazione e di asilo e influisce notevolmente sulla materia d'asilo, modificandone alcune procedure, senza però apporvi tutte le adeguate garanzie per i richiedenti asilo.

In particolare, la **Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato** della "legge Martelli" diventa **Commissione Nazionale per il diritto d'asilo** col compito di indirizzare e coordinare le neo-istituite **Commissioni territoriali** per il riconoscimento dello status di rifugiato, create allo scopo di ridurre gli attuali tempi di attesa dei richiedenti asilo.

La legge 189/02 prevede inoltre il riesame dell'eventuale decisione negativa in prima istanza da parte della Commissione territoriale "integrata" da un membro della Commissione nazionale.

Stabilisce anche la **protezione umanitaria** per coloro i quali, non rientrano nella definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra del 1951, però necessitano comunque di protezione poiché in fuga da guerre, violenze generalizzate o violazioni dei diritti umani.

Si istituisce il **Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo** per il consolidamento delle attività dei Comuni che accolgono rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo, già avviate con successo nel 2001 nell'ambito del **Programma Nazionale Asilo (PNA)**.

Nell'ordinamento giuridico italiano allo *status di rifugiato* riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra, si aggiunge un'altra forma di asilo: l'art. 10 comma 3 della Carta Costituzionale statuisce che "**Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge**".

L'asilo viene riconosciuto a prescindere quindi dal fatto che il richiedente abbia o meno subito una persecuzione individuale.

Nonostante il diritto d'asilo è sancito dall'art.10 della Costituzione e dall'adesione dell'Italia alla Convenzione di Ginevra del 1951, la mancanza di una legislazione organica che regola in dettaglio la procedura di concessione dell'asilo, dello status di rifugiato e della protezione umanitaria, ha prodotto in questi anni una situazione di estremo disagio e lunghi tempi di attesa per le persone che hanno richiesto asilo in Italia.

I Rifugiati in Italia quanti sono e da dove vengono

I rifugiati presenti in Italia alla fine del 2003 sono 12.386, dei quali 8.580 riconosciuti in base alla Convenzione del 1951 e 3.806 titolari di protezione umanitaria.

Il numero di domande d'asilo presentate in Italia durante il 2003 è di oltre 13.000. Le domande d'asilo esaminate durante il 2003 dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato sono state 11.323, delle quali 726 sono state accolte, 10.491 respinte, 83 tra sospese per un

supplemento di istruttoria e non considerate, mentre 20 richiedenti asilo hanno rinunciato prima di essere convocati dalla Commissione.

La maggior parte delle domande d'asilo presentate in Italia dal 1990 al 2000 è stata inoltrata da persone provenienti da Albania (21.300), Repubblica Federale di Jugoslavia (12.197), Iraq (12.132), Romania (6.114) e Turchia (4.250). Si trattava dunque principalmente di albanesi, di kosovari di etnia albanese e di curdi provenienti dall'Iraq e dalla Turchia.

Nel 2003, il maggior numero di domande d'asilo presentate in Italia è pervenuto da cittadini di paesi del Corno d'Africa (Somalia, Eritrea, Sudan ed Etiopia): 3.859 domande, che costituiscono il 28,7% delle 13.455 domande inoltrate. Un numero inferiore di domande 3.819, il 28,4% del totale è pervenuta da cittadini di paesi dell'Africa occidentale (Liberia, Nigeria, Ghana, Costa D'avorio e Sierra Leone.

Le richieste di asilo da queste aree hanno quindi superato quelle presentate dalle tradizionali regioni di origine dei richiedenti asilo (Balcani - Europa orientale - ex Unione sovietica e Medio Oriente-Asia Centrale), con rispettivamente 2.655 (19,7%) e 2.129 domande (15,8%). Di gran lunga inferiore è il numero di domande presentate da cittadini della regione dei Grandi Laghi africani, dell'America Latina, Nord Africa e Asia orientale, che complessivamente non raggiungono il 10% del totale. (*Tabella 5-6*)

Strumenti

Legislazione Europea

Gli strumenti normativi in vigore sull'asilo dell'Unione Europea:

- a) Direttiva del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione di un equilibrio di sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (2001/55/CE del 20 luglio 2001).
- b) Decisione del Consiglio del 2000 che istituisce il **Fondo Europeo Rifugiati** (2000-2004) rinnovato (2005-2010).
- c) Regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati Membri da un cittadino di uno Stato Terzo (il cosiddetto **Regolamento di Dublino II**, 343/2003 del 18 febbraio 2003).
- d) Regolamento del Consiglio (CE) n. 2725/2000 del 11 dicembre 2000, che istituisce "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino.
- e) Direttive del Consiglio sulle norme minime di accoglienza dei richiedenti asilo (2003/9/CE del 27 gennaio 2003).
- f) Direttiva del Consiglio sulle norme minime in materia di attribuzione, ai cittadini di paesi terzi e apolidi, della qualifica di rifugiato o persona altrimenti bisognosa di altra forma di protezione internazionale (direttiva 2004/83/CE).
- g) Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.
- h) Direttiva sul ricongiungimento familiare (2003/86/EC del 22 settembre 2003) che contiene un capitolo sui rifugiati.

Legislazione in Italia

Legge n. 189 del 30 luglio 2002, art. 31 e art. 32
 Art.10 Comma 3 della Costituzione Italiana.
 Articolo n. 1 legge 39/1990 "Rifugiati"
Convenzione di Ginevra e Convenzione di Dublino.

Tabella 1

Principali paesi d'origine dei richiedenti asilo in Europa nel 2004

1.Fed. Russa	29.077
2.Serbia Montenegro	21.829
3.Turchia	15.773
4.Cina	11.358
5.Nigeria	10.848
6.India	9.774
7.Iran	9.544
8.Iraq	9.411
9.Pakistan	9.273
10.Rep. Dem. Congo	8.810

FONTE: UNHCR, 2004

Tabella 2

Rifugiati e domande d'asilo in relazione alla popolazione totale in alcuni paesi europei (2003)

	Popolazione totale (in milioni, 2003)	Rifugiati al 31/12/20 03	Rifugiati / 1000 abitanti	Domande d'asilo 2003	Domande d'asilo/ 1000 abitanti
Austria	8,1	16.109	1,98	32.359	3,99
Belgio	10,3	12.595	1,22	21.177	2,05
Danimarca	5,4	69.858	12,93	4.593	0,85
Francia	60,1	130.838	2,17	106.194	1,76
Germania	82,5	960.395	11,64	67.848	0,82
Grecia	11,0	2.771	0,25	8.178	0,74
Italia	57,4	12.386	0,21	13.455	0,23
Norvegia	4,5	46.109	10,24	15.959	3,54
Paesi Bassi	16,1	140.885	8,75	13.402	0,83
Portogallo	10,1	418	0,04	88	0,008
Regno Unito	59,3	276.522	4,66	94.869	1,59
Spagna	41,1	5.898	0,14	5.918	0,14
Svezia	8,9	112.167	12,60	31.348	3,52
Svizzera	7,2	50.144	6,96	38.965	5,41

FONTE: *Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 2004. Dati UNHCR, Global Refugee Trends 2003. UNFPA, Lo stato della popolazione nel mondo 2003.*

Tabella 3**Principali Paesi di asilo 2004**

Paesi di asilo	Inizio 2004	Fine 2004	Cambiamento Annuale
Islamic Rep. of Iran	984,900	1,046,000	6.2%
Pakistan ¹	1,124,300	960,600	-14.6%
Germania	960,400	876,622	-8.7%
Tanzania	649,800	602,100	-7.3%
USA ²	2 452,500	420,900	-7.0%
Cina	299,400	299,400	0.0%
Regno Unito ²	276,500	289,100	4.6%
Serbia e Montenegro	291,400	276,700	-5.0%
Ciad	146,400	259,900	77.5%
Uganda	230,900	250,500	8.5%

¹ UNHCR

² Dati basati sugli ultimi arrivi UNHCR

FONTE: dati UNHCR, 2005

Tabella 4**Principali paesi dei rifugiati 2004**

Origine	Inizio 2004	Fine 2004	Cambiamento annuale
Afghanistan	2,136,000	2,084,900	-2.4%
Sudan	606,200	730,600	20.5%
Burundi	531,700	485,800	-8.6%
Rep. Democratica del Congo	451,500	462,200	2.4%
Somalia	402,300	389,300	-3.2%
Palestina*	350,600	350,600	0.0%
Viet Nam	363,200	349,800	-3.7%
Liberia	353,100	335,500	-5.0%
Iraq	368,600	311,800	-15.4%
Serbia e Montenegro	296,600	250,600	-15.5%

*Under UNHCR mandate, only.

FONTE: dati UNHCR, 2005

Tabella 5

Principali paesi d'origine dei richiedenti asilo in Italia

1990 - 2000		2001		2002	
Albania	21.300	Iraq	1.985	Iraq	1.944
RF Jugoslavia	12.197	Turchia	1.690	Liberia	1.660
Iraq	12.132	RF Jugoslavia	1.526	Sri Lanka	1.526
Romania	6.144	Sri Lanka	555	RF Jugoslavia	1.418
Turchia	4.250	Romania	501	Pakistan	1.256

FONTE: *Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 2004. Dati della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.*

Tabella 6

Origine dei principali paesi dei richiedenti asilo in Italia nel 2004

Serbia Montenegro	1.989
Romania	1.161
Nigeria	930
Eritrea	831
Sudan	486

Fonte: UNHCR 2005

Bibliografia

Acnur (a cura di), *I rifugiati nel mondo 1997-98. Esodi di popolazione: un'emergenza umanitaria*, ACNUR-Alto Commissariato delle Nazioni Unite, 1997.

Immigrazione (dossier statistico 2004) Caritas, Nuova Anterem, 2004.

Libro Bianco sulla Bossi-Fini Rapporto sulla politica delle destre in materia di immigrazione, a cura di Giulio Calvisi e Aly Baba Faye, L'Unità, 2003.

Manca L., *La protezione dei rifugiati in Europa*, in www.europalex.it

Mole Nuola, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: problemi sollevati da alcuni aspetti della situazione attuale dei rifugiati*, Council of Europe, 2000.

Pavone M., *Asilo politico ed espulsione*, in www.filodiritto.it.

Pugliese E., *L'esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia*, Laterza, Bari, 2003.

RAPPORTO STATISTICO UNHCR, PRIMO SEMESTRE 2005 in www.unhcr.it

Relazioni Internazionali, *Diritti dei Rifugiati in Europa*, a cura di D'Alessio A., e Ricci A., 2005

Ricerca giuridica sugli orientamenti in materia di asilo, in quaderni 4, Centro Astalli, Casa dei diritti sociali Focus, 2003

Rivista di Relazioni internazionali Medeura, anno I, numero 2, giugno 2004. **Speciale su Rifugiati e richiedenti asilo in Europa e in Italia**. In (<http://www.relationinternazionali.it/>)

Unhcr 2005. *2004 Global Refugee Trend: Overview of refugee populations, new arrivals, durable solutions, asylum seekers and other persons of concern to UNHCR*. In www.unhcr.ch

Link

www.caritasitaliana.it

Caritas italiana

www.caritasroma.it/immigrazione

Caritas di roma

www.centroastalli.it

Servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia

www.jrs.net

Jesuit Refugee Service

www.cestim.it

Centro Studi Immigrazione

www.cir-onlus.org/

Consiglio italiano per i rifugiati onlus

www.hrw.org/

Human rights watch

www.meltingpot.org

Informazione sui diritti degli stranieri in Italia e in Europa

www.iom.int

International Organization for Migration

www.stranieriinitalia.it

Informazioni per gli stranieri in Italia, opportunità di studio, lavoro, legislazione

www.studiperlapace.it

Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati

www.unhcr.it

Alto Commissariato Onu per i Rifugiati

Materiali didattici sui rifugiati

NEI PANNI DEI RIFUGIATI schede didattiche per comprendere il dramma dei rifugiati
(nell sito del Centro Astalli <http://www.centroastalli.it>)

Rifugiati, vite nell'ombra Perché sono costretti a fuggire, quanti sono nel mondo e in Italia, quali le forme di protezione e assistenza , la situazione dei bambini e delle donne rifugiate - (Scheda didattica dal sito del Centro Astalli <http://www.centroastalli.it>)